

# Sezione 1557: protezione degli individui dalla discriminazione sessuale

---

La Sezione 1557 è la disposizione in materia di diritti civili della Legge sull'accessibilità alle prestazioni sanitarie del 2010. La Sezione 1557 vieta la discriminazione in determinati programmi e attività sanitari in base a razza, colore della pelle, nazionalità d'origine, sesso, età o disabilità. La norma finale della Sezione 1557 si applica a qualsiasi programma o attività sanitari, che ricevano anche solo in parte fondi dal Department of Health and Human Services (HHS, Dipartimento per la salute e i servizi umani), come gli ospedali che accettano pazienti Medicare o medici che ricevono pagamenti Medicare; gli Mercati sull'assicurazione sanitaria e le società emittenti che partecipano a tali Mercati; e qualsiasi programma sanitario gestito dal HHS.

La norma dice chiaramente che la discriminazione sessuale vietata ai sensi della Sezione 1557 include la discriminazione basata su:

- Il sesso di un individuo
- Gravidanza, parto e condizioni mediche correlate

## Protezioni contro la discriminazione sessuale

- Agli individui non può essere negato il servizio sanitario o la copertura sanitaria a causa del loro sesso.
- Le donne devono essere trattate allo stesso modo degli uomini per quanto riguarda il servizio sanitario che ricevono e l'assicurazione che stipulano.
- I programmi o le attività sanitari specifici per sesso sono ammessi esclusivamente se l'ente è in grado di dimostrare una giustificazione estremamente convincente, ad esempio che il programma o l'attività sanitari specifici per sesso sono sostanzialmente correlati alla realizzazione di un importante obiettivo di natura sanitaria o scientifica.

Per maggiori informazioni sulla Sezione 1557, visitare il sito [www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557](http://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557).